

PROVVEDIMENTO

Numero del provvedimento	63
Data del provvedimento	23/03/2020
Oggetto	ATTUAZIONE NORME DI CONTENIMENTO COVID-19 – ORGANIZZAZIONE LAVORO IN EMERGENZA (LAE) PERSONALE SDS
Contenuto	

Struttura proponente	Direzione
Resp. del procedimento	Andrea Francalanci
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
1550,00			

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

IL DIRETTORE

Documento firmato digitalmente

Premesso che gli artt. 18 e seguenti della legge 22 maggio 2017, n. 81, disciplinano il lavoro agile, definendolo come *"modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale"*;

Dato atto che, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono succeduti vari decreti e direttive nazionali che hanno interessato il tema del lavoro agile, quali:

- l'art. 2, comma 1, lettera r), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, secondo cui la modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL;
- l'art. 1, punto 6, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, secondo cui, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;
- la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione 12 marzo 2020, n. 2, e, in particolare, i punti 2 e 3;

Vista la nota direttoriale di prot. n. 1964 del 12 marzo 2020, con la quale sono state fornite prime disposizioni volte a limitare la presenza del personale negli uffici e date indicazioni circa le modalità di fruizione del lavoro agile, invitando i responsabili degli uffici a redigere tempestivamente un progetto di lavoro agile per il periodo dal 13 marzo al 3 aprile sulla base di una veloce analisi delle procedure lavorative che possono essere rese a distanza;

Preso atto degli ulteriori sviluppi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e, in particolare, gli artt. 24, 25 e 87;

Considerato che, ai sensi del succitato art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le pubbliche amministrazioni sono chiamate a operare per limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza, privilegiando lo svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile e, qualora non sia possibile farvi ricorso, l'utilizzo degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva;

DECRETA

1. di disporre che:

- a decorrere dal 24 marzo e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, la prestazione lavorativa del personale dipendente, in somministrazione o assegnato funzionalmente alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest sia svolta nella forma del lavoro agile per l'intero orario di lavoro;
- al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute pubblica con lo svolgimento dell'attività amministrativa e professionale dell'ente potranno comunque essere attuate modalità di svolgimento della prestazione con presenza parziale nella sede di lavoro, attuata anche con rotazione del personale, per le sole situazioni non gestibili mediante la modalità di lavoro agile e previa autorizzazione del responsabile dell'area;
- laddove sussista l'impossibilità oggettiva di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile siano applicati istituti alternativi quali il recupero di lavoro straordinario o la fruizione di ferie pregresse;
- in assenza delle condizioni di cui ai punti precedenti si potrà applicare la previsione di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, dell'esenzione del personale dal servizio, dando atto che il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge senza corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la prestazione lavorativa in modalità agile:

- prescinde dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del personale dipendente, in somministrazione o assegnato alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest;

3. di informare il personale dipendente, in somministrazione o assegnato funzionalmente alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest che:

- ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020;
- ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico, hanno diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, coperto da contribuzione figurativa e per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, se i figli sono di età non superiore a 12 anni. Eventuali congedi parentali fruiti durante detto periodo sulla base della disciplina ordinaria sulla tutela della maternità e della paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) sono automaticamente convertiti in congedi per emergenza COVID-19, con riconoscimento dell'indennità e scomputo di congedi parentali. La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Può essere riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. Il limite di età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. In caso

di figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni è prevista la possibilità astenersi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per il periodo di sospensione dei servizi educativo-scolastici, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, e sempre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore;

4. di dare atto che il presente decreto è suscettibile di modifiche in caso di intervento di norme che introducono discipline diverse da quelle attualmente vigenti o ne chiariscono in termini differenti la portata;
5. di trasmettere il presente decreto a tutto il personale dipendente, in somministrazione o assegnato funzionalmente alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, nonché ai relativi enti di appartenenza giuridica.

Il Direttore
Dott. Andrea Francalanci